

REMO MARTINI

Gaio e le *Res cottidianae*

Estratto
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LV
(2012)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche interne e sovranazionali.
Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaup@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

M. MARRONE, Per il centenario degli <i>Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo</i>	I
GAIO: PROFILI CONCETTUALI E MODELLI DIDATTICI. Seminario internazionale di Dottorato di Ricerca (Palermo, 20 marzo 2012).	
M. AVENARIUS, L'adizione dell'eredità e la rilevanza della volontà nella prospettiva di Gaio.	9
C. BALDUS, I concetti di <i>res</i> in Gaio tra linguaggio pragmatico e sistema: il commentario all'editto del <i>praetor urbanus</i>	41
M. BRUTTI, Gaio e lo <i>ius controversum</i>	75
G. FALCONE, Osservazioni su Gai 2.14 e le <i>res</i> <i>incorporales</i>	125
R. MARTINI, Gaio e le <i>Res cottidianae</i>	171
A. CUSMÀ PICCIONE, Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano.	189
G. D'ANGELO, Occupazione clandestina e <i>lex Plautia de vi</i> . . .	279
G. D'ANGELO, Un'ipotesi sull'origine del <i>non usus</i>	293
M. DE SIMONE, Una congettura sull'arcaico <i>filiam abducere</i> . . .	321
O. DILIBERTO, La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., <i>sat.</i> 1.3.115-117.	385

M. MIGLIETTA, «Il terzo capo della <i>lex Aquilia</i> è, ora, il secondo». Considerazioni sul testo del plebiscito aquiliano alla luce della tradizione giuridica bizantina. . . .	403
J. PARICIO, <i>Persona</i> : un retorno a los orígenes.	443
G. PURPURA, Gli <i>Edicta Augusti ad Cyrenenses</i> e la genesi del SC Calvisiano.	463
M.V. SANNA, <i>Spes nascendi - spes patris</i>	519
R. SANTORO, Su D. 46.3.80 (Pomp. 4 <i>ad Quintum Mucium</i>)	553
A.S. SCARCELLA, Il bilinguismo nei fedecomessi e il ruolo di intermediario del giurista tra istituti giuridici romani e <i>novi cives</i> , come strumenti di integrazione sociale.	619
S. SCIORTINO, « <i>Denegare actionem</i> », <i>decretum</i> e <i>intercessio</i>	659
M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della <i>formula arbitraria</i> nell' <i>agere ex interdicto sine poena</i>	705

GAIO: PROFILI CONCETTUALI
E MODELLI DIDATTICI

Seminario internazionale di Dottorato di Ricerca
(Palermo, 20 marzo 2012)

REMO MARTINI

Gaio e le *Res cottidianae*

ABSTRACT

By discussing the question about the *Res cottidianae's* authorship some passages of this work are compared with the parallel ones of the Gaius' Institutes. Even if the *Res cottidianae's* text was probably modified, this comparison seems to confirm the idea that both works were written by the same author.

PAROLE CHIAVE

Istituzioni di Gaio; *Res cottidianae*.

1. Avendovi più volte accennato anch'io nei miei *Appunti di diritto romano privato*, ho approfittato dell'invito a questo seminario su Gaio per approfondire il problema della paternità gaiana o meno delle famose *Res cottidianae* o *Aurea*, paternità che invero la dottrina più recente sembrerebbe propensa ad ammettere senza difficoltà, anche se più che altro sulla scia di una tendenza diffusasi negli ultimi tempi a ritenere genuino tutto quanto conservatoci dal Digesto e quando, d'altra parte, c'è chi come Coma Fort,¹ sulla scia del suo maestro Paricio² e attraverso un esame ravvicinato di tutti i passi relativi al tema delle obbligazioni, è tornato sulle vecchie posizioni della dottrina, allorché era diffusa la convinzione della natura postclassica dell'opera in questione.³

Alla fine di un'attenta analisi di tutti i frammenti, confrontati ove possibile con le Istituzioni gaiane da un lato e con quelle di Giustiniano dall'altro, mi sono come prima cosa convinto che il problema non può risolversi in termini così recisi, in quanto, se siamo in presenza di un'opera che ha sicuramente un'impronta gaiana, come rivelano, se non fosse altro, i non pochi passaggi che hanno dei precisi corrispondenti nel manuale istituzionale, come vedremo meglio fra poco, non può assolutamente negarsi che in essa abbiano messo le mani per degli aggiornamenti anche altri, e – aggiungerei – in vari momenti di tempo. Il che vale ad esempio per certi testi in cui si fa

¹ *El derecho de obligaciones en las Res cottidianae*, Madrid 1996.

² Di cui si v. principalmente *Sull'idea di contratto in Gaio*, in L. VACCA (a cura di), *Causa e contratto in prospettiva storico-comparatistica* (II Congresso Internazionale Aristec, Palermo, 7-8 Giugno 1995), Torino 1997, 156 ss.

³ Per una più che esauriente nota bibliografica relativa agli autori che più o meno incidentalmente si sono espressi per la paternità gaiana delle *Res cottidianae*, che va da Wieacker (1960) a Saccoccio (2002), passando per Honoré, Grosso, Liebs, Wubbe, Wolodkiewicz, Schiavone, Gallo, Diosdi, Archi, Nelson, Melillo, Kaser, Stanojevic, Giuffré, Tondo, De los Nozos Tiuya, Stolfi, Bretonne, Nelson-Manthe, Finazzi, e Talamanca si veda G. FALCONE, *Obligatio est iuris vinculum*, Torino 2003, 30 nt. 73. Ad essi vengono aggiunti anche Quadrato e Guarino (in uno scritto del 1994) da A. CENDERELLI, *Il trattato e il manuale. Divagazioni in tema di res cottidianae*, in BIDR 40-41, 1998-99, 68 nt. 1, nonché Garofalo da G. ROMANO, *Note a margine di Ulp. 26 ad ed. D.12.4.3.3-4 (a proposito di una nota interpretazione di Filippo Gallo)* (contributo agli Scritti in onore di Generoso Melillo), in AUPA 52, 2007-2008, 182 nt. 7. Fra gli autori più recenti che oltre Paricio e Coma Fort, sono contro la paternità gaiana sempre FALCONE, *op. cit.*, 31. nt. 74 cita Cannata, Wagner e Guarino nella *Storia* del 1998. Per Cannata si v. anche oltre nt. 15.

riferimento al modo di costituzione fra vivi dell'usufrutto o delle servitù, parlando in entrambi i casi di *pactiones* e *stipulationes* (cfr. rispettivamente D. 7.1.3 e 8.4.16), cosa che a prima vista non sembrerebbe attribuibile a Gaio, se non si considerasse che già nelle Istituzioni si parlava di questo modo di costituzione di tali diritti per le province, sicché sarebbe sufficiente che il principio fosse stato generalizzato se non già da altri prima, quanto meno dai compilatori giustinianeî, ai quali del resto dobbiamo tutto ciò che conosciamo delle *Res cottidianae*.⁴

Come seconda cosa non meno importante ricavata dalla mia analisi, mi sono reso conto che ciò di cui disponiamo per le *R.C.* attraverso il Digesto è molto poco, trattandosi di solo ventisei frammenti per un totale di circa novanta paragrafi, il che corrisponde a circa un decimo delle Istituzioni di Gaio, sicché bisognerebbe essere molto prudenti nel trarne delle conclusioni per tutta l'opera, senza dire che le Istituzioni sono in quattro libri e le *R.C.* stando all'*Index* sarebbero state di ben sette libri (anche se il dato è poco credibile e soprattutto non verificabile).⁵

⁴ Che i testi in questione fossero stati scritti con riferimento ai fondi provinciali dà quasi tranquillamente per scontato A. CENDERELLI, *Il trattato*, cit., 87, dicendo di mettersi sulla scia di Lenel. Essendo semmai già la seconda volta che si cita l'ampia e suggestiva ricerca del compianto amico Aldo Cenderelli, in cui si esaminano dettagliatamente tutti i frammenti delle *Res cottidianae*, mettendo efficacemente in luce tra l'altro come esse ci forniscano in effetti su molte questioni una trattazione più ampia e circostanziata delle istituzioni gaiane (si v. ad es. pp. 85, 91 e 102), bisognerà dire che la tesi di fondo, per quanto originale, e cioè che tali *Res cottidianae* fossero state un trattato di *ius civile* di Gaio da identificare con i suoi libri *ad Q. Mucium*, dal quale l'autore avrebbe ricavato in un secondo tempo un agile e fortunato manuale istituzionale, non può purtroppo essere accolta. E ciò per l'estrema difficoltà a condividere fra l'altro l'ipotesi che, operando «una grande semplificazione didattica», Gaio avesse ridotto a due (contratto-delitto) nelle Istituzioni le fonti delle obbligazioni, che sarebbero state nel trattato per lo meno tre, riduzione che oltretutto avrebbe creato «disagio» a Gaio stesso nel proporla agli studenti (p. 125) sicché con la famosa critica a proposito della *indebiti solutio* (Gai 3.91) egli avrebbe voluto indicare che «alla bipartizione non si poteva attribuire un valore assoluto» (p. 122) e ciò, per di più, dopo che in precedenza sempre Cenderelli aveva supposto (a p. 89) che in origine tale critica fosse compresa anche nelle *Res cott.* Tutto ciò non esclude che anche in seguito si possano fare, su singoli punti, altri utili richiami a questa dettagliata ricerca che è fra le ultime in materia, poiché in essa si arriva a citare il libro sulla definizione di *obligatio* di Falcone che è del 2003 (anche se il volume del BIDR in cui la stessa è stata pubblicata porta la data 1998-99).

⁵ Come unica cosa certa c'è che i frammenti dell'opera che appaiono utilizzati nel Digesto provengono esclusivamente dai libri 1, 2 e 3 della stessa. Ma andrà soggiunto che

Sempre in base alla mia analisi vorrei aggiungere qualcosa in ordine agli strani titoli *Res cottidianae* e *Aurea* dati all'opera come credo anch'io, non dall'autore ma dai fruitori della medesima che intendevano qualificarla in tal modo per un verso come contenente precetti preziosi (*Aurea*) e, per un altro, come opera di uso quotidiano, sol che io non escluderei che si fosse voluto alludere non tanto ad un manuale per gli studenti, quanto ad un testo che poteva servire anche a scopi pratici, come potremmo essere autorizzati a pensare di fronte a certi frammenti in cui sembrerebbero trattati problemi analoghi a quelli che s'incontrano nei commentari, nelle raccolte di *responsa* o nei *digesta* etc. (cfr. 18.6.2 e 16 su problemi di vino doliare venduto da mercanti anziché dai produttori, su uno dei quali torneremo anche più avanti).⁶ Ciò che potrebbe valere in modo particolare per il tempo successivo alla c.d. legge delle citazioni.

anche per le Istituzioni di Gaio non ci sono frammenti nel Digesto estratti dal IV libro, pur ampiamente utilizzato nelle Istituzioni imperiali.. Quando si tratta di riferimenti giustiniani ai libri di Gaio, nonostante la grande apparente dimestichezza con le sue opere, non mancano del resto i problemi, come è ad es. per il vero e proprio enigma costituito dalle parole della *Omnem* in riferimento al vecchio programma di studi giuridici del primo anno, che avrebbe compreso sei libri, con la specificazione: 'in his autem sex libris Gai nostri institutiones et libri singulares quattuor primus de illa vetere re uxoria, secundus de tutelis et tertius necnon quartus de testamentis et legatis...' (*libri singulares* che oltretutto non appaiono menzionati nell'*index florentinus*).

⁶ Col che si comprende anche come il Cenderelli abbia potuto pensare per le *R.C.* ad un ampio trattato di *ius civile* (cfr. sopra nt. 4.). Quanto ai due testi, il primo (D. 18.6.2) può leggersi oltre alla nt. 16, mentre il secondo (D. 18.6.16) è il seguente: (Gai. 2 *cott. rer.*) 'Si vina quae in doliis erunt venierint eaque, antequam ab emptore tollerentur, sua natura corrupta fuerint, si quidem de bonitate eorum adfirmavit venditor, tenebitur emptori: quod si nihil adfirmavit, emptoris erit periculum, quia sive non degustavit sive degustando male probavit, de se queri debet. plane si, cum intellegeret venditor non duraturam bonitatem eorum usque ad [in] eum diem quo tolli deberent, non admonuit emptorem, tenebitur ei, quanti eius interesset admonitum fuisse'. Di questi testi è venuto a interessarsi anche Falcone in un lavoro più recente su *Sistematiche gaiane e definizione di obligatio* in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, M.F. CURSI (a cura di), *Obligatio-obbligazione. Un confronto interdisciplinare* (Atti del convegno di Roma, 23-24 settembre 2010), Napoli 2011, 17 ss. per mettere in luce il diverso modo di guardare alle obbligazioni contrattuali con particolare riferimento alla «dinamica del rapporto obbligatorio» anziché all'atto obbligante come nelle Istituzioni, il che, assieme ad altre considerazioni, spiegherebbe come nelle *R.C.* si fosse aperta la strada per una formulazione di carattere generale come appunto la famosa definizione di *obligatio* che sarà riportata da Giustiniano.

2. Fatte queste premesse potremmo almeno approfondire alcune questioni, cominciando con due frammenti che ci permettono di accertare in modo piuttosto ampio e circostanziato alcune coincidenze testuali fra le *R.C.* e le Istituzioni gaiane.

Si tratta dei fr. 36 e 38 di D. 41.3, fra i quali è inserito il fr. 37 tratto dalle stesse Istituzioni, che in tema di vendita di cose altrui e di usucapibilità delle stesse, contengono gran parte del discorso che si poteva già leggere nei §§ 50 e 51 del secondo libro di Gaio,⁷ riformulato tuttavia da una prospettiva in parte diversa e direi in modo più chiaro.

Nel citato § 50, infatti, dopo aver premesso che per le cose mobili non era facile che ci potesse essere usucapione anche da parte di un possessore di buona fede, poiché la cosa potrebbe essere stata di derivazione furtiva avendo qualcuno venduto e trasferito una cosa altrui, si diceva che tuttavia in qualche caso ciò si sarebbe potuto escludere, facendo l'esempio dell'erede che vendesse ritenendola compresa nell'eredità una cosa commodata o locata al defunto o depositata presso di lui, nel qual caso non ci sarebbe stato furto, come non c'era nel caso dell'usufruttuario di una schiava che ritenesse suo e vendesse il nato di quella, poiché per aversi furto occorreva l'*affectus furandi*, dopo di che si soggiungeva che anche in altri casi poteva succedere che qualcuno vendesse senza vizio di furto la cosa altrui facendo sì che potesse essere usucapita dal possessore di buona fede. Orbene quest'ultima frase è stata opportunamente riutilizzata, non senza qualche modifica, come *incipit* del fr. 36 di D. 41.3, proveniente dalle *R.C.* dove seguono, prospettati ora evidentemente come chiari esempi di possibili usucapioni e non di casi in cui non ci sarebbe stato furto come nelle Istituzioni, quello della vendita da parte dell'erede di cose altrui locate o commodate al defunto ovvero depositate presso di lui e quello dell'usufruttuario della schiava, con inframezzata l'ipotesi più usuale, che però non era nelle Istituzioni, di chi per errore avesse ritenuta sua un' eredità ed avesse venduto cose rientranti nella stessa. Dopodiché nel § 51 si faceva l'esempio dei fondi rimasti praticamente in stato di abbandono per vari motivi e che

⁷ Su di essi anche A. CENDERELLI, *Il trattato*, cit., 66 nonché 83 ss., il quale fa richiamo anche ad altri due casi di affiancamento, nel Digesto, di testi delle Istituzioni gaiane e delle *Res cottidianae* (41.1.10 e 47.7.2), che non hanno tuttavia le stesse caratteristiche del caso al quale facciamo riferimento qui.

qualcuno, divenendone possessore *sine vi* avesse trasferito ad un possessore di buona fede, il quale ultimo avrebbe potuto usucapirli, non essendo più in vigore la regola che si potesse commettere furto di cose immobili, discorso questo che era espresso tuttavia in modo più involuto e che, escludendo la prima parte che si ritrova pari pari nel fr. 37 proveniente dalle stesse Istituzioni, viene riformulato in modo più chiaro ed efficace, nel fr. 38 sempre di D. 41.3 appartenente alle *R.C.*

Si vedano, per rendersi meglio conto di tutto quanto abbiamo notato, dapprima i paragrafi gaiani e quindi i frammenti del Digesto (dove, sia nei primi che nei secondi, abbiamo evidenziato con il corsivo le frasi più o meno coincidenti):

Gai 2.50: Unde in rebus mobilibus non facile procedit, ut bonae fidei possessori usucapio competat, quia qui alienam rem vendidit et tradidit, furtum committit; idemque accidit etiam, si ex alia causa tradatur. sed tamen hoc aliquando aliter se habet; nam *si heres rem defuncto commodatam aut locatam vel apud eum depositam existimans eam esse hereditariam, vendiderit aut donaverit*, furtum non committit; *item si is, ad quem ancillae ususfructus pertinet, partem etiam suam esse credens vendiderit aut donaverit*, furtum non committit; furtum enim sine affectu furandi non committitur. *aliis quoque modis accidere potest, ut quis sine vitio furti rem alienam ad aliquem transferat et efficiat, ut a possessore usucapiatur*,

Gai 2.51: Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi possessionem nancisci, quae vel ex negligentia domini vacet, vel quia dominus sine successore decesserit vel longo tempore afuerit: quam *si ad alium bona fide accipientem transtulerit, poterit usucapere possessor*; et quamvis ipse, *qui vacantem possessionem nactus est, intellegat alienum esse fundum*, tamen nihil hoc bonae fidei possessori ad usucapionem nocet, cum *inprobata sit eorum sententia, qui putaverint furtivum fundum fieri posse*

e, corrispondentemente,

D. 41.3.36 (Gai. 2 *rer. cott.*): Potest pluribus *modis accidere, ut quis rem alienam aliquo errore deceptus tamquam suam vendat forte aut donet et ob id a bonae fidei possessore res usucapi possit*: veluti *si heres*

rem defuncto commodatam aut locatam vel apud eum depositam existimans hereditariam esse alienaverit. Item si quis aliqua existimatione deceptus crediderit ad se hereditatem pertinere, quae ad eum non pertineat, et rem hereditariam alienaverit, aut si is, ad quem usus fructus ancillae pertinet, partum eius existimans suum esse, quia et fetus pecudum ad fructuarium pertinet, alienaverit,

nonché⁸

D. 41.3.38 (Gai. 2 *rer. cott.*): Quam rem ipse quidem non potest usucapere, quia *intellegit alienum se possidere* et ob id mala fide possidet. sed *si alii bona fide accipienti tradiderit, poterit is usucapere*, quia neque vi possessum neque furtivum possidet: *abolita est enim quorundam veterum sententia existimantium etiam fundi locive furtum fieri.*

3. Naturalmente fra le *R.C.* e le Istituzioni gaiane ci dovevano essere anche delle differenze, perché altrimenti i compilatori delle *institutiones* imperiali non avrebbero avuto bisogno dei frammenti tratti dalle *R.C.* che essi attribuivano tranquillamente a Gaio, come appare dalla c. *Imperatoriam* e come ha sottolineato efficacemente da ultimo Falcone.⁹

I due settori dove le differenze appaiono maggiori e maggiore è l'utilizzazione delle *R.C.* nelle Istituzioni di Giustiniano, sono, come vedremo, quello delle obbligazioni e quello degli acquisti di cose a titolo originario.

Quanto alle *obligationes* si comincia con la famosa tripartizione di D. 44.7.1 pr. (contratto, delitto e *variae causarum figurae*) che non viene peraltro utilizzata nelle Istituzioni di Giustiniano dove, com'è noto, si fa uso di una quadripartizione che era, comunque, già implicita nelle *R.C.* dove si presentano casi di *obligationes* qualificati espressamente *quasi ex contractu* (com'è per la tutela in D. 44.7.5.1) e

⁸ Dopo il fr. 37, estratto dal libro II delle Istituzioni, dove si ritrova parte del discorso relativo ai *fundi* contenuto nel § 51: *'furtum non committit: furtum enim sine affectu furandi non committitur. Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi nancisci possessionem, quae vel ex negligentia domini vacet vel quia dominus sine successore decesserit vel longo tempore afuerit.*

⁹ *Obligatio*, cit., 31.

casi qualificati *quasi ex maleficio* (com'è questa volta per tutte e tre le figure, del *iudex qui litem suam fecit*, dell'*habitor* della casa dalla quale qualcosa è stato *effusum* o *deiectum* o nella quale qualcosa è stato *positum aut suspensum* su un luogo di passaggio o infine dell'*exercitor navis aut cauponae aut stabuli*, in D. eod. 5.4-5-6).¹⁰

Circa la ricordata tripartizione, io riterrei ad ogni modo che non si possa togliere a Gaio il merito, attribuendolo ad un oscuro postclassico, di aver saputo sviluppare la famosa critica che lui stesso aveva fatto alla eccessiva rigidità delle bipartizione contratto-delitto, quando aveva affermato per la *indebiti solutio* (3.91) 'Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere...', dove secondo me non si trovano espressi soltanto dei dubbi, come crede Coma Fort, e quando comunque anche dei semplici dubbi sarebbero stati più che sufficienti a giustificare che, in una verosimile seconda edizione delle Istituzioni – come sarebbero per molti le *R.C.* – quella bipartizione fosse stata superata.¹¹

Rinunciando in questa sede ad un esame più dettagliato delle varie fonti di obbligazione e in particolare di quelle diverse dal contratto e dal delitto – salvo a notare come Gaio stesso avesse trattato delle gestione di affari altrui anche nel commento all'editto provinciale (D. 3.5.2), dove si ha oltretutto un'esposizione quasi istituzionale (come potrebbe ripetersi anche per altri due frammenti di quest'opera in tema di quasi usufrutto: D. 7.5.2 e 7)¹² – bisognerà soffermarsi sulla

¹⁰ Circa il riferimento alla *imprudencia* per quanto riguarda il *iudex*, su cui fa leva decisamente Coma Fort per parlare di «opra necessariamente post-classica en este punto» (*El derecho*, cit., 176), oltre alle puntuali riserve di Falcone con richiamo alle idee di Burdese (*Obligatio*, cit., 32 nt. 77), vorrei rilevare come in proposito non manifesti alcuna preoccupazione A. CENDERELLI, *Il trattato*, cit., 114.

¹¹ Il che non implica di necessità una raffigurazione del contratto già in epoca classica come fondato sull'accordo, come io stesso ho avuto modo di mettere in luce diverso tempo fa (cfr. R. MARTINI, *Il mito del consenso nella dottrina del contratto*, in IURA 42, 1991, 97 ss.) e come ha efficacemente sostenuto, non senza forse qualche esagerazione, perfino per l'epoca giustiniana, M. SARGENTI, *Svolgimento dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in IURA 39, 1991, 73ss. (= *Scritti di M. Sargenti*, Napoli 2011, 1261 s.).

¹² Non sarà male riportare qui almeno D. 3.5.2 (Gai. 3 *ad ed. prov.*): Si quis absentis negotia gesserit licet ignorantis, tamen quidquid utiliter in rem eius impenderit vel etiam ipse se in rem absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem: itaque eo casu ultro citroque nascitur actio, quae appellatur negotiorum gestorum. et sane sicut aequum est ipsum actus sui rationem reddere et eo nomine condemnari, quidquid vel non ut oportuit

non piccola diversità riguardante la esposizione delle *R.C.* dove, fra le obbligazioni *re*, accanto al mutuo, si parla anche – com'è noto – del comodato, del deposito e del pegno (D. 44.7.1.3-6 = I. 3.14.2-4).

Ma anche qui basterà ricordare¹³ che – come tutti sanno – già nelle Istituzioni Gaio stesso aveva parlato di deposito e di comodato illustrando (a proposito della distinzione fra azioni *in ius* e azioni *in factum*) le azioni di buona fede, con le quali si sarebbe potuta contestare al depositario e parimenti al commodatario la violazione di un *oportere ex fide bona* (Gai 4.45 ss.) e che, sempre di comodato e deposito e perfino questa volta e anzitutto di pegno si era già parlato nello stesso manuale, trattando della legittimazione attiva all'*actio furti* (Gai 3.203 ss.), sul presupposto di una responsabilità per mancata restituzione della cosa,¹⁴ che gravava sul creditore pignoratizio e sul commodatario, anche se non sul depositario, il quale rispondeva solo per dolo.¹⁵

gessit vel ex his negotiis retinet: ita ex diverso iustum est, si utiliter gessit, praestari ei, quidquid eo nomine vel abest ei vel afuturum est.

¹³ Senza bisogno di ritornare sulla questione se alla formazione della categoria delle *obligationes re contractae*, come comprendente oltre al mutuo anche il comodato, il deposito e il pegno, abbia contribuito o meno il concetto del c.d. 'credere edittale' (nel senso di affidare), su cui mi ero già soffermato una trentina di anni fa, schierandomi con quelli propensi ad una risposta affermativa: cfr. R. MARTINI, *Due testi per la storia del c.d. credere edittale*, in *Atti del II seminario romanistico gardesano, (2-14 giugno 1978)*, Milano 1980, 109 ss.

¹⁴ Che nelle Istituzioni gaiane vi fosse solo questo accenno alla responsabilità contrattuale a proposito appunto del furto è una puntuale osservazione di G. FALCONE, *Approccio operativo-cautelare e obligationes ex contractu nelle Istituzioni di Gaio*, in *Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 6.

¹⁵ L'idea di Arangio Ruiz, ripresa da J.M. COMA FORT, *El derecho*, cit., 76 s., secondo cui Gaio non avrebbe dato per presupposta una responsabilità per mancata restituzione da parte del creditore pignoratizio analoga a quella del *fullo*, del *sarcinator* e, in analogia, del comodatario, apparentemente fondata sul modo in cui il discorso viene svolto da Gaio che non parla effettivamente di *custodia* per il creditore pignoratizio, è almeno in parte contraddetta dal fatto che la legittimazione all'esercizio dell'*actio furti* affermata per il creditore pignoratizio e fondata sul suo interesse a che la cosa non gli venisse sottratta è estesa con un *item* al *fullo* e al *sarcinator* (in Gai 3.205, paragrafo che non per niente non è riprodotto da Coma Fort), ai quali ultimi due viene subito dopo (al § 206) espressamente parificato il comodatario. Quanto poi all'idea di C.A. CANNATA, *Materiali per un corso di fondamenti di diritto europeo*, II, Torino 2008, 104 s., secondo cui deposito comodato e pegno non sarebbero stati per Gaio contratti reali, ma consensuali, si vedano le giuste osservazioni di G. FALCONE, *Sistematiche gaiane*, cit., 18 nt. 3. Non sarà male aggiungere con l'occasione che quella delle *varie causarum figurae*

Tutto questo potrebbe confermare l'opportunità di una ricerca, come quella proposta da Falcone, circa una «diversità di prospettiva e di portata della trattazione sulle *obligationes* nelle *Res. cott.* rispetto alla corrispondente trattazione compiuta da Gaio nelle *institutiones*», caratterizzata da «una forte peculiarità di punto di vista e di impianto dalla quale lo stesso giurista potrebbe aver ritenuto di scostarsi in una successiva trattazione delle stesse tematiche».¹⁶

Che nelle *R.C.*, come sarà anche nelle istituzioni imperiali, si parlasse comunque per il comodato di *diligentia exactissima*, che avrebbe fatto rispondere in ogni caso della perdita delle cosa che altri più diligente avrebbe potuto custodire ('si alius diligentior custodire poterit': D. 44.7.1.4), a me è sempre parso un modo di esprimere in altri termini lo stesso concetto di responsabilità assoluta o oggettiva derivante dalla *custodia* di cui parlava espressamente Gaio 3.206,¹⁷ senza trascurare che sempre nelle *R.C.* sembrerebbe che, almeno apparentemente, si fosse parlato insieme di *custodia* e *diligentia* in un passaggio molto significativo (D. 18.6.2.1) anche se alquanto oscuro (e che, al pari di un altro contenuto nello stesso titolo, e cioè D. 18.6.16, parrebbe addirittura pertinente, come già notato sopra, ad un'opera non istituzionale).¹⁸

non è una creazione che sarebbe difficile attribuire a Gaio, come crede sempre Cannata, trattandosi semplicemente di una generica indicazione di cause diverse dal contratto e dal delitto, che emerge spontanea una volta respinta e abbandonata la bipartizione.

¹⁶ Cfr. G. FALCONE, *Obligatio*, cit., 34, e già 33, dove come casi peculiari da riportare ad una «diversità di prospettiva e di portata nella trattazione sulle *obligationes* nelle *Res cott.*» vengono indicati i seguenti: «la più marcata assunzione della categoria del contratto come fondato sull'accordo e l'elaborazione della tripartizione delle fonti delle *obligationes*; la considerazione delle obbligazioni pretorie; il completamento della enumerazione delle *obligationes re*; l'interesse per il profilo della responsabilità contrattuale e per i relativi criteri». Su alcuni di questi e in particolare sull'interesse per il profilo della responsabilità nei contratti come tipico della trattazione contenuta nelle *R.C.* sempre Falcone si è soffermato più da vicino nel ricordato lavoro più recente, *Sistematiche gaiane*, cit., §4 a p. 47 ss.

¹⁷ Essendo implicito che il perimento stesso della cosa denotava come essa non fosse stata custodita come avrebbe dovuto esserlo. In proposito mi compiaccio di poter citare la seguente frase di A. CENDERELLI, *Il trattato*, cit., 95: «Il testo prosegue aggiungendo che, al di là del *maior casus* opera la responsabilità per *custodia*, che nel frammento è indicata come *praestare exactissimam diligentiam custodiendae rei*, precisandosi al riguardo l'insufficienza della *diligentia quam suis rebus adhibet, si alius diligentius custodire poterit*».

¹⁸ Qui basterà leggere tutto D. 18.6.2 (Gai. 2 *cott. rer.*): Hoc ita verum est, si is est venditor, cui sine nova vindemia non sint ista vasa necessaria: si vero mercator est, qui

Resta problematico il caso del pegno, per il quale nel testo delle *R.C.* si dice solo che il creditore pignoratizio è tenuto a restituire la cosa ricevuta in pegno (cfr. ancora D. 44.7.1.6), mentre nelle Istituzioni imperiali (3.14.4) c'è un'interessante valutazione ponderale degli interessi contrapposti delle parti, che si conclude tuttavia con un discorso abbastanza enigmatico sul tipo di diligenza richiesto, di cui non possiamo occuparci ora.

Una cosa importante da notare riguarda piuttosto i §§ 8-15 del medesimo D. 44.7.1, da cui siamo partiti, i quali – a differenza di quasi tutti gli altri paragrafi – contengono solo una brutta sintesi di quanto già esposto in Gai 3.97-111 in materia di *obligatio verbis*, al quale ultimo testo è infatti direttamente ispirata buona parte del lungo titolo 20 del libro terzo delle Istituzioni di Giustiniano, *de inutilibus stipulationibus*. Il che è piuttosto importante e non andrà dimenticato perché rivela chiaramente come anche le *R.C.* non fossero sempre una esposizione più ampia e dettagliata di quanto già contenuto nelle istituzioni gaiane.¹⁹

Una cosa analoga potrebbe ripetersi del resto – e tutto ciò finisce con l'averne una certa importanza – per la famosa commessa ad un orefice di confezionare degli anelli di una certa forma e di un certo peso che, in tema di *familiaritas* fra locazione e vendita, è esposta nelle *R.C.*, D. 19.2.2.1, la cui finale ('sed placet-sit') non compare nelle Istituzioni imperiali 3.24.4, dove si fa uso direttamente di Gai 3.147 conservando così fra l'altro il prezioso richiamo all'opinione singolare di Cassio ('Cassius ait materiae quidem emptionem venditionemque contrahi, operarum autem [*operae* in Giust.] locationem et conductionem').

emere vina et vendere solet, is dies spectandus est, quo ex commodo venditoris tolli possint. 1.Custodiam autem ante admetiendi diem qualem praestare venditorem oporteat, utrum plenam, ut et diligentiam praestet, an vero dolum dumtaxat, videamus. et puto eam diligentiam venditorem exhibere debere, ut fatale damnum vel vis magna sit excusatum. Quanto alla rimarcata singolarità del carattere non istituzionale di questo passo (il che vale altresì per D.18.6.16 cit. sopra nt. 6) essa è stranamente compensata dal carattere istituzionale di certi passaggi del commentario *ad ed. prov.* già visti poco sopra (cfr. nt. 11).

¹⁹ Come invece per conto suo sembrerebbe ritenere il Cenderelli che sottolinea più volte la maggiore ampiezza di trattazione, l'abbondanza di particolari etc., (*Il trattato*, cit., 85, 91, 102).

4. Un altro importante campo per il quale, come si diceva, abbiamo nelle *R.C.* una trattazione diversa rispetto al Gaio istituzionale, ma questa volta nel senso solo di più ampia e dettagliata²⁰, è quello degli acquisti di cose a titolo originario (per i quali parliamo oggi di occupazione, incrementi fluviali, specificazione, comunione e commistione, *textura* e altri casi di accessione). Per tale settore abbiamo infatti una trattazione sviluppata in una trentina di paragrafi, riconducibili a diversi frammenti di D. 41.1 (1, 3, 5, 7, 9), che si ritrova quasi integralmente riprodotta nel lungo titolo delle istituzioni di Giustiniano, 2.1 (dove c'è anche qualche cosa in più com'è per la commistione, assente in D. 41.1.7.8-9).

Già in linea di massima non sembrerebbe esservi nulla che si opponga a considerare questa trattazione delle *R.C.* come opera di Gaio, anche se può apparire quasi futile una precisazione come quella relativa alle galline e alle oche che ovviamente rimangono del loro proprietario anche se fuggite perché spaventate, introdotta nella discussione relativa agli acquisti degli animali selvatici (D. 41.1.5.6), per la quale non per niente i vecchi interpreti supponevano un intervento compilatorio, o, al contrario, oltremodo astratta e sofisticata, tanto che non è riprodotta nelle istituzioni imperiali, la costruzione di un caso ipotetico (difficile a comprendere di primo acchito), come quello del fiume che, cambiando corso, avesse occupato tutto l'intero campo di qualcuno, il quale non avrebbe avuto titolo a far suo il '*novus alveus*' qualora il fiume avesse ripreso il vecchio corso, non avendo possedimenti vicini al fiume (D. 41.1.7.5

²⁰ Talché abbiamo preferito parlarne in un secondo tempo, anche se, sistematicamente, avremmo dovuto cominciare con essa, come fa Cenderelli, al quale voglio subito far rinvio per la diversità con cui secondo alcuni tale trattazione sarebbe iniziata, con riferimento allo *ius gentium* in D. 41.1.1 pr., invece che allo *ius naturale* come in 2.65, diversità addotta addirittura contro la paternità gaiana delle *R.C.* da Coma Fort e prima di lui già da Wagner (cfr. G. FALCONE, *Obligatio*, cit., 33 nt. 80) e nemmeno rilevata invece da Cenderelli, il quale al contrario (*Il trattato*, cit., 74-75) sottolinea la «sintonia» fra la *ratio naturalis* del frammento delle *R.C.* richiamato e la *naturalis ratio* di Gai 2.66! Circa la gaianità di D. 41.1.1 pr. non sarà male comunque richiamare anche la decisa e documentata presa di posizione di Falcone, specialmente a p. 158 s. della sua più volte richiamata ricerca sulla definizione di *obligatio*, dove oltretutto si evidenzia «la contiguità/identificazione fra *natura* e *ius gentium* che su influsso ciceroniano si riscontra nell'opera gaiana».

da *cuius tamen- fin.*)²¹

Sempre in questa trattazione vi sono comunque diversi casi molto interessanti in vario senso ai fini della nostra indagine.

a) E' certamente uno di questi, anche se non toccato nel Gaio veronese, quello del problema riguardante il momento in cui si sarebbero fatti propri gli animali selvatici, se fin dal ferimento degli stessi e finché li si inseguisse o solo al momento della effettiva cattura. Mentre, infatti, nelle istituzioni imperiali il problema è riferito facendo una generica allusione ai sostenitori della prima tesi, oltretutto da scartare: 'quibusdam placuit' (I. 2.1.13), nelle *R.C.* (D. 41.1.5.1) compare uno specifico riferimento al collega ad amico di Cicerone Trebazio. Non è difficile vedere come in proposito appaia semplicistico il modo in cui Coma Fort,²² facendo un rapido riferimento alla questione che, non riguardando le obbligazioni, non era oggetto specifico della sua ricerca, crede di poter utilizzare il riferimento a Trebazio, che non si ritrova in Gaio ('que Gayo no recoge'), fra i motivi più che sufficienti 'para dudar de la paternidad gayana de las *res cottidianae*'. Il che, dal suo punto di vista dovrebbe equivalere a supporre che fosse stato un oscuro postclassico a inventarsi il riferimento all'antico giurista, il cui nome era menzionato solo nel famoso frammento dell'enchiridion di Pomponio (D. 1.2.2.45), il che mi parrebbe piuttosto difficile!

b) Un altro caso degno di nota potrebbe ritrovarsi nel diverso modo di presentare la *traditio in incertam personam* per la quale nelle *R.C.*, D. 41.1.9.7, si parla genericamente di coloro 'qui missilia iactant in vulgum', mentre nelle Istituzioni imperiali 2.1.46, si fa l'esempio specifico di 'consoli e pretori' che lanciassero gli stessi oggetti alla folla, esempio che difficilmente sarebbe potuto venire in mente a qualcuno nel 533 d.C. Non essendo d'altra parte credibile che il riferimento specifico in parola si trovasse originariamente nelle *R.C.* da dove sarebbe stato ripreso per introdurlo nelle Istituzioni, mentre al tempo stesso lo si sarebbe fatto scomparire dal Digesto, si

²¹ Un chiarimento che non per niente era stato giudicato «pedantesco e inutile» da uno che ha fatto molti studi sull'*alveus derelictus* e cioè Manlio Sargenti: si veda *Il regime dell'alveus derelictus nelle fonti romane*, in BIDR 68, 1965, ora in *Scritti di M. Sargenti*, cit., 702.

²² *El derecho*, cit., 213.

potrebbe pensare, riprendendo una vecchia idea di Arangio-Ruiz,²³ all'utilizzazione da parte dei compilatori di due diversi manoscritti delle *R.C.*²⁴ Quello che conta in ogni caso è che con i consoli e i pretori siamo sicuramente di fronte ad un'esemplificazione di matrice gaiana, così come in un altro passo delle *R.C.* (D. 40.2.7) dove si parla della più usuale manumissione *in transitu* davanti al 'praetor aut proconsul legatusve Caesaris'.

c) Ancor più probante e significativo appare il riferimento, contenuto sempre nelle Istituzioni di Giustiniano, 2.1.39 e assente sia nel Gaio veronese che nelle *R.C.*, alla dettagliata disciplina normativa riguardante l'acquisto del c.d. tesoro. Poiché tale disciplina viene esplicitamente riferita ad Adriano – mentre esiste addirittura anche un passo di Callistrato (D. 49.14.3.10) dove per i fondi pubblici e religiosi si fa riferimento ai *divi fratres* – anche in questo caso deve per forza pensarsi ad un originario riferimento gaiano. Questa volta tuttavia si può anche supporre che il discorso contenuto in proposito nelle *R.C.* fosse stato escerpito per essere impiegato altrove, magari vicino a D. 41.1.31 dove è contenuta la famosa definizione di tesoro attribuita a Paolo e che poi sia stato collocato solo nelle Istituzioni (il che non avrebbe creato comunque alcun problema dal punto di vista della legislazione giustiniana, dovendosi, come emerge espressamente dalla *Tanta* § 23, considerare un tutt'uno tanto le *leges* contenute nel Digesto che quelle contenute nelle *Institutiones*).²⁵

²³ Ancora sulle *res cottidianae*. Studi di giurisprudenza postclassica, in *Studi Bonfante*, I, Milano 1930, 493 ss.

²⁴ Una ipotesi questa che viene ora utilizzata tranquillamente a più riprese da A. CENDERELLI, *Il trattato*, cit., 94, 98, 99 e *passim*.

²⁵ Notiamo qui come la nostra ipotesi circa la originaria ricomprensione nelle *R.C.* del discorso sulla disciplina del tesoro, che si legge solo nelle Istituzioni imperiali, si accordi perfettamente in linea di principio (pur se le motivazioni possono essere diverse) con quella, molto finemente elaborata da Falcone, circa la ricomprensione sempre nelle *R.C.* della celebre definizione di *obligatio* come *iuris vinculum* (I. 3.13 pr.), la cui mancanza nel titolo D. 44.7 (come afferma espressamente il medesimo G. FALCONE, *Obligatio*, cit., 45) «non può essere utilizzata per escludere» la derivazione della stessa dalle *R.C.* Sempre secondo Falcone del resto anche la *summa divisio* in obbligazioni civili e pretorie (I. 3.13.1) sarebbe riconducibile alle *R.C.*, pur non essendo riportata nel Digesto (*op. cit.*, 118 ss.) al pari di altri significativi passaggi come ad es. I. 1.2.11 (*op. cit.*, 158). In proposito si veda anche il più recente studio del medesimo G. FALCONE, *Sistematiche gaiane*, cit., *passim*, dove i due punti principali, quello della mancanza di una

d) Più complesso è il caso della specificazione a proposito della quale viene citata una famosa *media sententia*, fra l'opinione dei sabiniani e quella dei proculiani, che compare quasi negli stessi termini nelle *R.C.* e nelle *Institutiones* imperiali ma non nel Gaio Veronese, sicché il Coma Fort²⁶ mette anche questo fra i casi che costituirebbero «*motivos más que suficientes*» per dubitare della paternità gaiana delle *R.C.* La complessità cui si accennava dipende dal fatto che nelle *R.C.* viene citata anche un'altra opinione dissenziente a proposito delle supposta specificazione riguardante le spighe di grano, opinione che tuttavia non è riportata nelle Istituzioni, dove, al contrario, compare una nuova fattispecie quella di chi avesse utilizzato anche materia propria accanto a quella altrui, un groviglio, come si vede, dove sarebbe difficile addentrarsi per rintracciare le provenienze di queste varie formulazioni. Qui comunque ciò che conta è che la *media sententia* in parola, come ammette pacificamente la dottrina, si trova già affermata nell'ultima epoca classica, come emerge da un testo di Paolo in D. 41.1.24, dove oltretutto essa sembrerebbe data per pacifica, affermandosi che ove non si potesse ritornare alla forma originale ('*ad eamdem speciem*') la cosa prodotta avrebbe continuato ad essere del proprietario della materia, sicché in ogni caso non ci sarebbe stato bisogno di attendere un autore postclassico per recuperare questa importante presa di posizione fatta propria da Giustiniano (e addirittura rievocata per combatterla perfino nel nostro codice civile del 1942).²⁷ Io non escluderei a questo riguardo che la famosa *media sententia* potesse essere stata introdotta nelle *R.C.* da qualcuno dell'ultima epoca classica dandosi luogo ad un altro di quegli aggiornamenti cui si faceva cenno all'inizio del nostro discorso. Ma naturalmente si tratta solo di una ipotesi.

5. A questo punto il mio discorso potrebbe dirsi terminato. Non sarà male tuttavia segnalare per finire almeno un testo in cui parrebbe

definizione di *obligatio* nelle Istituzioni e della (supposta) presenza invece della stessa nelle *R.C.* sono più ampiamente sviluppati.

²⁶ *El derecho*, cit., 214.

²⁷ È evidente infatti l'implicito riferimento ad essa nell'art. 940 laddove, disciplinando la specificazione si afferma: «Se taluno ha adoperato una cosa che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua antica forma...».

che le aggiunte apportatevi all'atto di inserirlo nelle Istituzioni imperiali siano opera dei compilatori (il che potrebbe anche autorizzare a credere, fino a prova contraria, che quando, come in diversi altri casi, il testo delle istituzioni coincide con quello delle *R.C.* quest'ultimo si dovesse a Gaio o ad altri autori che vi avevano messo le mani prima della compilazione come appunto per la *media sententia* in materia di specificazione che abbiamo or ora richiamato).²⁸

Il testo a cui si accennava (uno dei tre soltanto provenienti dal libro 1 delle *R.C.*) è costituito da D. 40.9.10, in tema di manumissione in frode dei creditori, dove utilizzandolo integralmente per le *institutiones* (1.6.3), sono stati quasi sicuramente i compilatori ad aggiungere i riferimenti all'*animus fraudandi* come in altri noti casi in cui si fa riferimento all'*animus*. Tali riferimenti appaiono chiaramente dal seguente confronto (dove abbiamo usato il corsivo per evidenziare questa volta le diversità):

D. 40.9.10 (Gai. 1 *rer. cott. sive aur.*): In fraudem creditorum manumittere videtur, qui vel iam eo tempore, quo manumittit, solvendo non est vel datis libertatibus desiturus est solvendo esse. saepe enim de facultatibus suis amplius, quam in his est, sperant homines. quod frequenter accidit his, qui transmarinas negotiationes et aliis regionibus, quam in quibus ipsi morantur, per servos atque libertos exercent: quod saepe, adtritis istis negotiationibus longo tempore, id ignorant et manumittendo sine fraudis consilio indulgent servis suis libertatem;

I. 1.6.3: In fraudem autem creditorum manumittere videtur qui vel iam eo tempore quo manumittit solvendo non est, vel qui datis libertatibus desiturus est solvendo esse. *praevaluisse tamen videtur, nisi animum quoque fraudandi manumissor habuit, non impediri libertatem, quamvis bona eius creditoribus non sufficiant*: saepe enim de

²⁸ Anche a questo riguardo mi compiaccio di poter citare una frase del Cenderelli secondo il quale (*Il trattato*, cit., 80 s.) «...nel manuale imperiale il testo delle *Res cottidianae* fu ripreso pressoché letteralmente anche per i successivi paragrafi...ma ove i compilatori ritennero di discostarsi da esso lo fecero con l'inserimento di ampie frasi aggiuntive che, tuttavia, non ritennero di dover inserire anche nel Digesto, il che fa supporre che in esso le frasi riferite alle *Res cottidianae* facessero effettivamente parte della detta opera».

facultatibus suis amplius quam in his est sperant homines. *itaque tunc intellegimus impediri libertatem, cum utroque modo fraudantur creditores, id est et consilio manumittentis et ipsa re, eo quod bona non suffectura sunt creditoribus.*

6. Mi rendo conto che per quanto quello svolto fin qui sia abbastanza dettagliato, il discorso sulla *Res cottidianae* potrebbe continuare, come del resto per tutte le cose circa le quali è difficile farsi delle idee sicure.

A me pare in ogni modo che almeno come prime, più significative conclusioni provvisorie del nostro studio si potrebbe dire che ne sia emerso 1) come non ci siano differenze fra le *Res cottidianae* e le *Institutiones* gaiane tali da non conciliarsi con l'idea di un autore comune delle due opere e 2) come le aggiunte e le manipolazioni che si possono ammettere per le *R.C.* con una certa sicurezza siano molte meno di quante avevamo implicitamente lasciato supporre all'inizio.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2012
da Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Pa)

